

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno duemila tredici, previa convocazione posta elettronica si è riunito, in seconda convocazione alle ore 09.30, l'Assemblea Regionale della F.I.R. – S.E.R. Coordinamento Regionale TLC del Veneto, presso la sala Riunioni c/o la Fiera di Rovigo.

Il Presidente Regionale F.I.R. – S.E.R. Coordinamento Regionale TLC del Veneto, Tiziano Ceolin, dopo aver espresso i saluti di benvenuto ai partecipanti incarica alla commissione verifica poteri De Cicco Monia e Bottecchia Mauro - ad effettuare le verifiche dei presenti e delle deleghe che hanno consegnato.

La Commissione verifica poteri, dopo la verifica dei componenti dell'assemblea risultano presenti, o meglio rappresentate, come da tabelle sotto riportata:

Nome e Cognome dei Presidenti delle Organizzazioni aderenti alla F.I.R. – S.E.R. VENETO o i loro delegati	Presenti	Assenti	Rappresentanti con regolare delega	Organizzazione Federata	Numero Soci tesserati al 31.12.2012 da ARTE	Voti espressi in proporzionale al proprio n. di tesserati	Voti di diritto	Voti espressi in assemblea
Tiziano Ceolin	✓	-	-----	Presidente Regionale F.I.R. – S.E.R. Veneto	-----	-----	01	01
			-----	Presidente Org. "Radio Club Città di Treviso Pro. Civ. O.N.L.U.S." di Treviso	21	03	01	04
Guglielmo Lucchetta	✓	-	Tiziano Ceolin	Vice Presidente Regionale area Est (Prov. BL, TV e VE) F.I.R. – S.E.R. Veneto	-----	-----	01	01
Placido Malimpensa	✓	-	Gabriele Padoan	Responsabile SER Regionale F.I.R. – S.E.R. Veneto	-----	-----	01	01
Monia De Cicco	✓	-	-----	Segreteria Regionale F.I.R. – S.E.R. Veneto	-----	-----	01	01
Gabriele Padoan	✓	-	-----	Delegato per i rapporti con la Regione Veneto, Unità di Progetto Protezione Civile F.I.R. – S.E.R. Veneto	-----	-----	01	01
			-----	Presidente Org. "Ass. Cavalieri dell'Etere O.N.L.U.S." Conegliano (TV)	23	03	01	04
Andrea Bonollo	✓	-	-----	Vice Presidente Regionale area Ovest (Prov. PD, RO, VI e VR) F.I.R. – S.E.R. Veneto Presidente Provinciale di Vicenza	-----	-----	01	01
			-----	Presidente Org. "A.R.S. Amici Radio Sarcedo O.N.L.U.S." di Sarcedo (VI)	19	02	01	03
Giuseppe Gasperin	✓	-	-----	Presidente Provinciale di Belluno	-----	-----	01	01
			-----	Presidente Org. "Radio Club Feltrino O.N.L.U.S." di Feltre (BL)	37	04	01	05
Dario Spinello	✓	-	-----	Presidente Provinciale di Padova	-----	-----	01	01
			-----	Presidente Org. "Gruppo Radio Piovese O.N.L.U.S." di Piove di Sacco (PD)	39	04	01	05
Mauro Bisetto	✓	-	-----	Presidente Provinciale di Treviso	-----	-----	01	01
			-----	Presidente Org. "Radio Club Quinto Miglio O.N.L.U.S." di Quinto di Treviso (TV)	22	03	01	04
Davide De Prato	-	✓	-----	Presidente Provinciale di Venezia	-----	-----	01	00
	✓	-	Loris Capovilla	Presidente Org. "Nucleo Operativo Radiosoccorso O.N.L.U.S." di San Michele al Tagliamento (VE)	12	02	01	03
Lorenzetto Ettore Filippo	✓	-	-----	Presidente Provinciale di Verona	-----	-----	01	01
			-----	Presidente Org. "Radio Emergenza Basso Veronese O.N.L.U.S." di Casaleone (VR)	15	02	01	03
Rudy Zazzeron	-	✓	-----	Presidente Org. "Radio Club Novella 94 Pro. Civ. O.N.L.U.S." di Veduggio (TV)	13	02	01	00
Gilberto Zorzetto	✓	-	-----	Presidente Org. "Nucleo Volontario di Pro. Civ. O.N.L.U.S." di Mareno di Piave (TV)	49	05	01	06
Lidia Sartor	-	✓	-----	Presidente Org. "Radio CB Club Protezione Civile O.N.L.U.S." di Santa Lucia di Piave (TV)	10	01	01	00
Loris Capovilla	✓	-	-----	Presidente Org. "Nucleo Volontari Montello O.N.L.U.S." di Volpago del Montello (TV)	12	02	01	03

Nome e Cognome dei Presidenti delle Organizzazioni aderenti alla F.I.R. – S.E.R. VENETO o i loro delegati	Presenti	Assenti	Rappresentanti con regolare delega	Organizzazione Federata	Numero Soci tesserati al 31.12.2012 da ARTE	Voti espressi in proporzionale al proprio n. di tesserati	Voti di diritto	Voti espressi in assemblea
Achille Andreetta	✓	-	-----	Presidente Org. "Ass. Volontari Pro. Civ. Orsago O.N.L.U.S." di Orsago (TV)	23	03	01	04
Samuele Pillonetto	-	✓	-----	Presidente Org. "Volontari d'Europa O.N.L.U.S." Sernaglia della Battaglia (TV)	10	01	01	00
Deris Forte	✓	-	Ricardo De Conto	Presidente Org. "Ass. Volontari Pro. Civ. Breda di Piave O.N.L.U.S." di Breda di Piave (TV)	11	02	01	03
Mation Luciano	-	✓	-----	Presidente Org. "Ass. Pro. Civ. Opitergium O.N.L.U.S." di Oderzo (TV)	10	01	01	00
Francesco Cormello	✓	-	Mauro Bisetto	Presidente Org. "Gruppo Volontari Protezione Civile Salzano O.N.L.U.S." di Salzano (VE)	10	01	01	02
Guerrino Bertoli	-	✓	-----	Presidente Org. "Ass. Radio CB 27 Verona O.N.L.U.S." di Verona	16	02	01	00
Aldo Valente	✓	-	Andrea Bonollo	Presidente Org. "Ass. CB Montebello O.N.L.U.S." di Montebello Vicentino (VI)	15	02	01	03
Lorenzetto Lorenzo	✓	-	Andrea Bonollo	Presidente Org. "Gruppo C.B. Scacomatto" di Marostica (VI)	13	02	01	03
Cingano Stefano	✓	-	Andrea Bonollo	Presidente Org. "Gruppo Volontari Colli Berici Pro. Civ." di Longare (VI)	20	02	01	03
Giuliano Pasini	✓	-	Lorenzetto Ettore Filippo	Presidente Org. "Gruppo Volontari Radio Club New Castel" di Castelnuovo del Garda (VR) *	13	00	00	00
Paolo Saccardo	✓	-	-----	Presidente Org. "S.E.R.A.V" di Schio (VI) *	10	00	00	00
Bottecchia Mauro	✓	-	-----	Consigliere Nazionale	---	---	---	---
Totale Numero di soci e voti previsti dall'accordo fra aderenti					423	49	32	81
Totale Numero di soci e voti rappresentati in assemblea					341	42	26	68
Numero di voti necessari per validità dell'assemblea straordinaria 1° convocazione					---	---	---	54
Numero di voti necessari per validità dell'assemblea straordinaria 2° convocazione					---	---	---	42
Totale Numero di voti necessari per approvazione in assemblea straordinaria					---	---	---	46

* Organizzazioni che non hanno diritto di voto in quanto risultano non iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della legge 266/91.

Il Sig. Tiziano Ceolin, nella sua veste di Presidente Regionale, constata che i soci aderenti alla F.I.R. – S.E.R. Coordinamento Regionale TLC del Veneto al 31.12.2012, dato rilevato dall'archivio ARTE, sono n. 423, con voti espressi in proporzionale al proprio numero di tesserati pari a 49 con voti di diritto previsti dall'Accordo fra aderenti pari a 32 per un totale di 81 voti assembleari.

I Presidenti intervenuti e i Delegati rappresentano n. 341 soci aderenti alla F.I.R. – S.E.R. esprimono n. 68 voti in Assemblea Regionale su n. 42 voti minimi previsti.

Il Presidente Regionale annuncia agli intervenuti il numero legale per proseguire la riunione e comunica ordine del giorno:

1. Approvazione della modifica dello statuto e firma dello stesso;
2. Rendicontazione economica e delle attività;
3. Progetto per l'investimento del contributo Regionale;
4. Meeting 2013;
5. Proposta accordo operativo tra F.I.R.-S.E.R. Veneto e A.R.I. RE Veneto;
6. Varie ed eventuali.

Primo punto dell'ordine del giorno:

Il Presidente Regionale Tiziano Ceolin previa lettura dei punti modificati dell'accordo fra aderenti in allegato "A" e breve discussione delibera l'approvazione dei partecipanti.
Viene approvato all'unanimità con 68 voti su 68.

Secondo punto dell'ordine del giorno:

Il Presidente Regionale Tiziano Ceolin da lettura al rendiconto effettuato in questi tre anni con le seguenti voci:

Terzo punto dell'ordine del giorno:

Il Presidente comunica ai presenti il progetto dell'investimento del contributo Regionale

Quarto punto dell'ordine del giorno:

Il Presidente informa i partecipanti sul Meeting 2013


Quinto punto dell'ordine del giorno:

Il Presidente informa i partecipanti su un primo incontro con delegati dell'ARI-RE Veneto per imbastire un dialogo di collaborazione.


Sesto punto dell'ordine del giorno:

Raccolta fondi per socio Puglia.


Il Presidente Regionale
F.I.R. - S.E.R. Veneto
Tiziano Ceolin



La Segretaria Regionale
F.I.R. - S.E.R. Veneto
Monia De Cicco



Presidente Commissione verifica poteri
Consigliere Nazionale F.I.R. - CB
Mauro Bottecchia





**Accordo fra aderenti della
F.I.R. – S.E.R. Coordinamento Regionale TLC del Veneto**

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 2°

FINALITA'

TITOLO 3°

ORGANIZZAZIONI ADERENTI

TITOLO 4°

GLI ORGANI

TITOLO 5°

LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO 6°

IL BILANCIO

TITOLO 7°

LE CONVENZIONI

TITOLO 8°

RESPONSABILITA'

TITOLO 9°

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

TITOLO 10°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO 1°
Disposizioni generali

Art. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituito un Coordinamento di Organizzazioni di Volontariato denominato **“Federazione Italiana Ricetrasmisssioni - Servizio Emergenza Radio – Coordinamento Regionale TLC del Veneto”** in breve **“F.I.R. - S.E.R. Coordinamento Regionale TLC del Veneto”** di seguito denominata solamente **“Coordinamento Regionale”**, fra le Organizzazioni di Volontariato con sede legale nella regione del Veneto, associate alla Federazione Italiana Ricetrasmisssioni Citizen’s Band con sede in Milano, di seguito denominata solamente **“F.I.R. Nazionale”**.
2. Il Coordinamento Regionale adotterà il logo identificativo della F.I.R. Nazionale, togliendo il Vocabolo CB, come deliberato dal XIV Congresso Nazionale F.I.R. Del 22/23/24 ottobre 2010, con aggiunta del vocabolo **“VENETO”**, logo registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – DG per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con le presenti registrazioni:
 - Il Logo con la dicitura **S.E.R.** è un marchio registrato e brevettato
 - 1° domanda n. **MI1977C017739** del 16.03.1977 registrazione n. 0000347749 del 28.03.1985 (validità 10 anni dalla presentazione);
 - 2° domanda n. **MI1997C001947** del 06.03.1997 registrazione n. 0000788302 del 02.09.1999 (validità 10 anni dalla presentazione);
 - 3° domanda n. **MI2007C002247** del 02.03.2007 registrazione n. 0001270884 del 14.04.2010 (validità 10 anni dalla presentazione).
 - Il Logo con la dicitura **S E R** è un marchio registrato e brevettato
 - La 1° domanda n. **MI1994C011321** del 12.12.1994 registrazione n. 0000701487 del 30.12.1996 (validità 10 anni dalla presentazione);
 - La 2° domanda n. **MI2004C012249** del 10.12.2004 registrazione n. 0001091318 del 30.01.2008 (validità 10 anni dalla presentazione).



3. La sede legale del Coordinamento Regionale è istituita in Via Castello d'Amore, n. 4/A nel Comune di Treviso (TV), C.A.P. 31100.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2
(Accordo fra aderenti)

1. Il Coordinamento Regionale agisce nei limiti delle disposizioni legislative sulle Organizzazioni di Volontariato
 - **Legge 11.08.91 n. 266** “*Legge Quadro sul Volontariato*”
 - **Legge regionale 30 agosto 1993 n. 40.**
2. Il Coordinamento Regionale agisce nei limiti dello Statuto e regolamenti della F.I.R. Nazionale.
3. Agisce inoltre nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Il Coordinamento Regionale adotterà uno o più Regolamenti Interni, che saranno deliberati dall'Assemblea Regionale, che disciplina in armonia con l'Accordo fra aderenti e lo Statuto nazionale di cui al comma 3, gli ulteriori aspetti relativi all'Organizzazione ed alle attività del Coordinamento Regionale stesso.

Art. 3
(Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile)

1. Possono aderire al Coordinamento le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed iscritte all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile.

Art. 4
(Il Coordinamento Regionale)

1. Il Coordinamento Regionale ha lo scopo di Coordinare, valorizzare e qualificare l'attività delle Organizzazioni di Volontariato, di incrementare i rapporti di collaborazione fra i membri del Volontariato e fra le Organizzazioni e le Istituzioni dello Stato.
2. Il Coordinamento Regionale, ai fini di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, è portatore di interessi diffusi a tutela del Volontariato.
3. Il Coordinamento Regionale gode di piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria.
4. Il Coordinamento Regionale rispetta le regole della democraticità del Coordinamento previste per le Organizzazioni di Volontariato ed elencate nel verbale di costituzione e nel regolamento interno.

Art. 5
(Efficacia dell'accordo fra aderenti)

1. L'accordo fra aderenti ed il Regolamento Interno, vincolano alla loro osservanza gli aderenti al Coordinamento Regionale.
2. Essi costituiscono le regole fondamentali di comportamento nell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 6
(Modificazione dell'accordo fra aderenti)

1. Al presente accordo fra aderenti possono essere apportate modifiche, soppressioni e/o integrazioni dal Assemblea Regionale su proposte avanzate dall'Assemblea e dalle Organizzazioni aderenti.

Art. 7
(Interpretazione dell'accordo fra aderenti)

1. L'accordo fra aderenti è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO 2°
Finalità del Coordinamento Regionale

Art. 8
(Finalità generali)

1. Il Coordinamento Regionale persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.
2. Il Coordinamento Regionale è apolitico ed apartitico senza fini di lucro.
3. Il Coordinamento Regionale in armonia con gli indirizzi normativi e gli obiettivi di riferimento, promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo dell'associazionismo con finalità di Protezione Civile:
 - Organizza e coordina corsi di formazione e d'aggiornamento per i Volontari;
 - Promuove, organizza e partecipa a simulazioni ed esercitazioni di emergenza allo scopo di addestrare i Volontari;
 - Aiuta le nuove Organizzazioni di Volontariato, che fanno richiesta di adesione al Coordinamento Regionale, a regolarizzare l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato e l'iscrizione all'Albo Regionale dei Gruppi di Protezione Civile e l'iscrizione all'elenco del Dipartimento della Protezione Civile requisiti essenziali per aderire al Coordinamento Regionale appresenta le esigenze delle Organizzazioni di Volontariato, in relazione alle finalità di Protezione Civile, presso le sedi competenti;
 - Fornisce assistenza trasmissioni radio, assistenza di supporto alla viabilità, logistica, alle manifestazioni di carattere sportivo, ludico e sociale al fine di garantirne la tutela della sicurezza alle persone ed alle strutture.
 - Propone ed attua iniziative indirizzate all'informazione della popolazione, per una maggiore educazione al rischio, alla sicurezza, individuale e collettiva;
 - Collabora con la Regione del Veneto, con gli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture), con le Provincie, enti locali con sede nella Regione Veneto.
 - Costituisce gruppi di lavoro interdisciplinare per collaborare alla predisposizione dei programmi regionali di previsione e prevenzione;
 - Promuove la costituzione di una rete di comunicazioni radio e telematica fra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, operanti sul territorio con le regole indicate dalla Commissione Radio Tecnica.
 - Interviene in caso di calamità od emergenze per svolgere attività ausiliaria per le telecomunicazioni d'emergenza a supporto delle attività di Protezione Civile, attività tecnico-logistica ,costituisce una maglia radio d'emergenza;
 - Svolge assistenza in ausilio ad attività dichiarate Grandi Eventi;
 - Svolge attività di prevenzione, promuovendo ed organizzando corsi d'informazione sull'auto protezione, sulle radio comunicazioni d'emergenza, tramite convegni per la popolazione, e corsi di istruzione presso le scuole.

Art. 9
(Attuazione delle finalità)

1. Il Coordinamento Regionale opera nella Regione del Veneto.
2. Esso opera all'occorrenza, sul territorio Nazionale e all'estero.

TITOLO 3°
Organizzazioni aderenti

Art. 10
(Ammissione)

1. Al Coordinamento Regionale possono aderire le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio Regionale, che si occupino anche di telecomunicazioni radio, che effettueranno l'adesione alla F.I.R. Nazionale.
2. Le Organizzazioni, dovranno inviare copia dell'attestazione di iscrizione nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato e una copia dell'attestazione di iscrizione all'Albo dei Gruppi di Protezione Civile.
3. I provvedimenti di non ammissione devono essere motivati e comunicati all'Organizzazione che chiede l'adesione, l'Organizzazione potrà ricorrere alle autorità competenti esterne al Coordinamento Regionale per il riesame della decisione.
4. Possono fare richiesta di adesione al Coordinamento Regionale le Organizzazioni non iscritte nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato e/o non iscritte nell'Albo dei Gruppi di Protezione Civile operanti sul territorio Regionale saranno considerate Organizzazioni aspiranti fino all'acquisizione dei requisiti previsti e definiti dal regolamento interno.

Art. 11
(Diritti)

1. Le Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale hanno il diritto all'informazione ed al controllo sullo Stesso stabilito dalle leggi vigenti e dal presente accordo fra aderenti.
2. I Volontari delle Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale hanno il diritto di libertà di espressione, di pensiero nelle iniziative della vita associativa.
3. I volontari delle Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, tramite l'organizzazione aderente ai sensi di legge.
4. Tutti i volontari delle Organizzazioni aderenti hanno il diritto di elettorato passivo.
5. I volontari delegati hanno diritto all'elettorato attivo.

Art. 12
(Doveri)

1. I Volontari delle Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro diretto o indiretto, anche con il Coordinamento Regionale;
2. Il comportamento verso le altre Organizzazioni all'esterno dell'Organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza;
3. Rispettare il presente accordo fra aderenti e l'eventuale regolamento interno.

Art. 13
(Compiti)

1. Le Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale:
 - Svolgono attività di Trasmissioni Radio e/o di supporto Tecnico-Logistico correlate alle finalità dell'Organizzazione;
 - Intervengono se richiesto, in caso di manifestazioni sportive, sociali, calamità ed emergenza;
 - Collaborano alle varie attività ed iniziative del Coordinamento Regionale.

Art. 14
(Condotta non conforme)

1. Le Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale perdono la qualifica di aderenti qualora non rinnovino l'adesione alla F.I.R. Nazionale, recesso od esclusione.
2. L'Organizzazione può recedere dal Coordinamento mediante comunicazione scritta al Consiglio Nazionale.
3. Le Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo Regionale possono richiedere il ricorso al Collegio dei Probiviri per il riesame della delibera.
4. Le Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale entro 60 (sessanta) giorni dal provvedimento emesso Dal Collegio dei Probiviri possono richiedere il ricorso alle autorità competenti esterne al Coordinamento Regionale per il riesame della delibera.

TITOLO 4°
Gli organi

Art. 15
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi del Coordinamento Regionale:
 - L'Assemblea Regionale;
 - Collegio dei Probiviri Regionale;
 - Commissioni Regionali;
 - Il Consiglio Direttivo Regionale;
 - Il Responsabile S.E.R. Regionale;
 - Il Segretario Regionale;
 - Il Presidente Regionale;
 - Commissario Straordinario Regionale
2. Le cariche sociali elettive, sono accettate dai Volontari delle Organizzazioni aderenti gratuitamente.

Art. 16
(Assemblea Regionale Composizione)

1. L'Assemblea Regionale è costituita dal Consiglio Direttivo Regionale, dai Presidenti o dai loro delegati delle Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale.
2. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente del Coordinamento Regionale in carica.

Art. 17
(Convocazione dell'Assemblea Regionale)

1. L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo Regionale o su richiesta scritta al Presidente del Coordinamento Regionale da parte dei Presidenti delle Organizzazioni aderenti, presentando le motivazioni.
2. L'assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno degli presenti in prima convocazione e qualsiasi numero in seconda convocazione e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con i 2/3 dei presenti e in seconda convocazione con la metà più uno delibera con la presenza di 2/3 dei presenti, lo scioglimento con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.
4. Il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale dell' area nord possono convocare l'Assemblea Regionale.
5. L'Assemblea Regionale è convocata mediante lettera, fax o Posta elettronica (e-mail) a tutti i componenti.

Art. 18
(Funzioni dell'Assemblea Regionale)

1. Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
2. Determinare le linee generali programmatiche dell'attività del Coordinamento Regionale;
3. Eleggere e revocare il Consiglio Direttivo Regionale;
4. L'Assemblea Regionale rappresenta gli associati presso la Direzione Regionale del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, la Regione del Veneto, le Province con sede nella Regione Veneto, qualora sprovviste di Struttura Provinciale e tutte le pubbliche Autorità locali.

Art. 19
(Il Collegio dei Probiviri Regionale)

1. Il Collegio dei Probiviri Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale in convocazione ordinaria, fra i Soci delle Organizzazioni aderenti candidati.
2. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri effettivi, più n. 2 (due) supplenti.
3. In caso di giudizio di un componente del Collegio dei Probiviri o di impossibilità ad essere presente, egli verrà sostituito da un supplente.
4. I membri che costituiranno il Collegio dei Probiviri non potranno essere membri del Consiglio Direttivo Regionale, componenti delle Commissioni.
5. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto fra i tre membri che lo compongono.
6. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su appello di uno o più Organizzazioni aderenti al Coordinamento Regionale sanzionate per il riesame delle delibere effettuate dal Consiglio Direttivo Regionale riguardanti la condotta non conforme delle Organizzazioni aderenti.
7. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente dell'Organizzazione sanzionata, convoca la riunione del Collegio dei Probiviri con avviso scritto o telefonico.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera con voto segreto dopo aver sentito il Presidente dell'Organizzazione sanzionata e il Presidente del Coordinamento Regionale.

Art. 20
(Commissioni Regionali)

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, può costituire Commissioni specifiche, per promuovere lo studio e l'organizzazione di vari settori che il Coordinamento Regionale andrà a sviluppare.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale, nomina i membri delle Commissioni fra i Volontari delle Organizzazioni aderenti e disponibili.

Art. 21
(Funzioni delle Commissioni)

Le Commissioni sviluppano le linee guide da proporre all'Assemblea Regionale e preparano eventualmente le relative documentazioni per l'attuazione dei progetti, su incarico del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 22
(Composizione del Consiglio Direttivo Regionale)

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Regionale ed i Presidenti dei Coordinamenti Provinciali eletti.
 - Il Presidente del Coordinamento Regionale;
 - Il Vice-Presidente del Coordinamento Regionale area Ovest;
 - Il Vice-Presidente del Coordinamento Regionale area Est;
 - Il Responsabile del S.E.R.;
 - Segretario del Coordinamento Regionale.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo di governo e di amministrazione del Coordinamento Regionale ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo Regionale ha durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo Regionale è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Art. 23
(Convocazione del Consiglio Direttivo Regionale)

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente del Coordinamento Regionale e di norma si riunisce con cadenza trimestrale oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato mediante lettera, fax o Posta elettronica (e-mail) ai componenti eletti.

Art. 24
(Funzioni del Consiglio Direttivo Regionale)

1. Approva e modifica il regolamento interno.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale in caso di emergenza attua tutte le disposizioni possibili ratificando all'assemblea alla prima riunione utile.
3. Il Consiglio Direttivo Regionale segue l'ordinario disbrigo amministrativo ed operativo.
4. Il Consiglio Direttivo Regionale svolge le attività esecutive relative al Coordinamento Regionale.
5. Il Consiglio Direttivo Regionale delibera eventuali spese da effettuare, nel modo e nei limiti previsti dal Regolamento Interno, provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
6. Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà a far rispettare l'accordo fra aderenti e il Regolamento interno.
7. Il Consiglio Direttivo Regionale svolge il controllo sulla corretta tenuta del bilancio consuntivo e preventivo.
8. Entro il 31 del mese di marzo di ogni anno, Il Consiglio Direttivo Regionale deve controllare il bilancio consuntivo dell'anno precedente all'Assemblea, deve dare il parere favorevole al bilancio preventivo dell'anno corrente all'Assemblea.

Art. 25
(Nomina del Responsabile S.E.R. Regionale)

1. Il Responsabile S.E.R. Regionale è nominato dal Presidente del Coordinamento Regionale fra i componenti del Consiglio Direttivo Regionale eletti dall'Assemblea Regionale.

Art. 26
(Funzioni del Responsabile S.E.R. Regionale)

1. Il Responsabile S.E.R. Regionale durante le attività del Servizio Emergenza Radio del Coordinamento Regionale, in caso di emergenza, urgenza , necessità o in caso di calamità, può adottare provvedimenti che il caso richiede, dopo aver consultato il Presidente Regionale o il Vice-Presidente di area di propria competenza.
2. Il Responsabile S.E.R. Regionale dovrà riferire al Presidente Regionale o al Vice-Presidente di area competente, le decisioni prese prima di eseguirle.

Art. 27
(Nomina del Segretario Regionale)

1. Il Segretario Regionale è nominato dal Presidente del Coordinamento Regionale fra i componenti del Consiglio Direttivo Regionale eletti dall'Assemblea Regionale.
2. Il Segretario Regionale è il responsabile della segreteria effettua tutte le pratiche necessarie per la normale attività del Coordinamento Regionale.

Art. 28
(Il Presidente Regionale)

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Coordinamento Regionale ed è il Presidente dell'Assemblea Regionale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale tra i propri componenti a maggioranza.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo Regionale in merito all'attività compiuta.
5. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. La carica da Presidente del Coordinamento Regionale è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, come membro consultivo, esso ha diritto di parola, ma non di voto.

Art. 29
(Funzioni del Presidente Regionale)

1. Il Presidente, su delibera dell'Assemblea Regionale, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che interessano lo svolgimento delle attività del Coordinamento Regionale.
2. Il Presidente del Coordinamento Regionale presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Direttivo Regionale e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. I Vice-Presidenti del Coordinamento Regionale sono i Vice-Presidenti del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Regionale, possono assumere tutte le funzioni del Presidente del Coordinamento Regionale in assenza dello stesso nella propria area di competenza.
4. Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo Regionale, che il Segretario avrà cura di custodire presso la sede del Coordinamento Regionale, dove possono essere consultati dalle Organizzazioni aderenti.
5. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale e ne compie i conseguenti atti giuridici.
6. Il Presidente Regionale è il cassiere del Coordinamento Regionale, con il Segretario Regionale redige la contabilità, il bilancio consuntivo e di previsione, consegnandolo al Collegio dei Revisori dei Conti, entro il giorno quindici (15) del mese di Marzo.

Art. 30
(Il Commissario Straordinario Regionale)

1. Il Commissario Straordinario Regionale è nominato dal Consiglio Nazionale della F.I.R. Nazionale, con le modalità previste dell'Art. 16 dello statuto nazionale.
2. Il Commissario Straordinario Regionale per il periodo del suo insediamento è il legale rappresentante del Coordinamento Regionale.
3. Il Commissario Straordinario Regionale resta in carica per un periodo di tre mesi prolungata a sei dal Consiglio Nazionale.
4. Il Commissario Straordinario Regionale cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Organizzazione fino alle elezioni e all'insediamento del nuovo Presidente Regionale.
5. Il Commissario Straordinario Regionale da attuazione alle proprie delibere e ne compie i conseguenti atti giuridici.
6. Il Commissario Straordinario Regionale presiede il nuovo Consiglio Direttivo Regionale nella prima (1^a) sua convocazione e cura la sua regolare elezione del nuovo Presidente Regionale.

Art. 31
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo Regionale, sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Regionale e sottoscritto dal Presidente Regionale, prima di essere messo agli atti.
2. Le discussioni e le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dai presenti, prima di essere messe agli atti.
3. I verbali sono tenuti, a cura del segretario, nella sede del Coordinamento Regionale.
4. Il verbale del Consiglio Direttivo Regionale è esposto per quindici (15) giorni nella sede del Coordinamento Regionale e pubblicato nel sito internet nell'area riservata.
5. Entro trenta (30) giorni dalla data del verbale del Consiglio Direttivo Regionale, i Presidenti delle Organizzazioni aderenti possono richiedere la revisione delle decisioni o parte di esse, presentando una richiesta scritta al Presidente del Coordinamento Regionale, per la convocazione straordinaria dell'Assemblea Regionale.
6. Entro trenta (30) giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione delle decisioni del Consiglio Direttivo Regionale, in caso di provvedimenti presi nei confronti di una o più Organizzazioni;
7. Le Organizzazioni sanzionate possono richiedere la revisione delle decisioni, presentando una richiesta scritta al Presidente dei Probiviri, per la convocazione del Collegio dei Probiviri.
8. Ogni Organizzazione aderente al Coordinamento Regionale ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.

Art. 32
(Elezione e durata delle cariche sociali)

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, il Collegio dei Probiviri, sono eletti dall'Assemblea in convocazione ordinaria, tra i soci Volontari candidati su liste, la lista dovrà essere rappresentativa di almeno quattro Province della Regione Veneto e composto da almeno dieci candidati per il Consiglio Direttivo Regionale, sette candidati per il Collegio dei Probiviri.
2. Un mese prima della scadenza del mandato delle cariche sociali o prima possibile se revocate, vengono attuate le disposizioni previste da Regolamento interno per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni delle cariche sociali.
3. Le cariche sociali rimangono in carica per il periodo di tre anni, in ogni caso decadono sessanta giorni prima del Congresso Nazionale della F.I.R. – S.E.R., e possono essere revocate dall'Assemblea Regionale.

TITOLO 5°
Le risorse economiche

Art. 33
(Risorse Economiche)

1. Le risorse economiche del Coordinamento Regionale sono costituite da:
 - contributi degli aderenti e/o di privati;
 - contributi dello Stato, di enti od istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 34
(I beni)

1. I beni del Coordinamento Regionale sono beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dal Coordinamento Regionale, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del Coordinamento Regionale sono elencati nel registro inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione, e può essere consultato dalle Organizzazioni aderenti.

Art. 35
(Contributi Donazioni e lasciti)

1. I contributi delle Organizzazioni aderenti e di persone fisiche o giuridiche, sono elargiti al Coordinamento Regionale come erogazioni liberali.
2. Le donazioni e i lasciti testamentari, accettati dal Consiglio Direttivo Regionale, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità del presente accordo fra aderenti.

Art. 36
(Proventi derivati da attività marginali)

1. Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio del Coordinamento Regionale.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale delibera sull'utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità previste nell'accordo fra aderenti e con i principi della L.266/91.

Art. 37
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita propria, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali.

Art. 38
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento del Coordinamento Regionale, con delibera dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli aderenti, il patrimonio residuo verrà custodito dalla F.I.R. Nazionale o un suo delegato
2. La F.I.R. Nazionale, qualora venisse ricostituita una nuova Struttura Regionale o Coordinamento Regionale, dovrà restituire i beni ricevuti in custodia dallo stesso al momento dello scioglimento.

TITOLO 6°
Il Bilancio

Art. 39
(Bilancio)

1. Il bilancio del Coordinamento Regionale è annuale, decorre dal giorno uno (1) del mese di Gennaio.
2. Il bilancio di consultivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio di previsione contiene le ipotesi di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo
4. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Presidente e dal Segretario. Esso contiene i singoli capitoli di spese e di entrate relative al periodo di un anno.
5. Il bilancio di previsione è elaborato dal Presidente Regionale, dal Segretario esso contiene, suddivise per capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 40
(Controllo ed Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo è controllato dal Consiglio Direttivo Regionale.
2. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegate ai bilanci e sottoposti all'Assemblea Regionale.

3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Regionale in convocazione ordinaria entro il giorno trenta (30) del mese di Aprile.
4. Il bilancio previsione è approvato dall'Assemblea Regionale in convocazione ordinaria entro il giorno trenta (30) del mese di Aprile.
5. Il bilancio consuntivo e il bilancio previsione sono depositati presso la sede del Coordinamento Regionale e presso tutte le sedi delle Organizzazioni aderenti.

TITOLO 7

Le Convenzioni

Art. 41

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra il Coordinamento Regionale con Enti Pubblici o soggetti privati sono deliberate dall'Assemblea Regionale che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario, nella sede del Coordinamento Regionale.
3. La convenzione è stipulata dal Presidente del Coordinamento Regionale.

TITOLO 8°

La responsabilità

Art. 42

(Assicurazione del Coordinamento Regionale)

1. I Volontari delle rispettive Organizzazioni di Volontariato aderenti al Coordinamento Regionale, che prestano la loro opera di Volontariato al Coordinamento Regionale, possono essere assicurati con polizza integrativa in aggiunta alla polizza delle rispettive organizzazioni aderenti dell'Art. 4 della Legge 266/91.
2. Il Coordinamento Regionale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del Coordinamento Regionale stesso.

Art. 43

(Responsabilità del Coordinamento Regionale)

1. Il Coordinamento Regionale risponde con le risorse economiche dell'Organizzazione, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. Il Coordinamento Regionale potrà altresì effettuare rivalsa sulla/e Organizzazione/i aderente/i e non, che abbiano causato il danno.

TITOLO 9°

Rapporti con altri Enti e soggetti

Art. 44

(Rapporti con Enti e soggetti privati o pubblici)

1. Il Coordinamento Regionale coopera con altri soggetti ed Enti privati o pubblici per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO 10°
Disposizioni transitorie e finali

Art. 45
(Scioglimento del Coordinamento Regionale)

1. Il Coordinamento Regionale è sciolto qualora nella Regionale del Veneto non esistano più Organizzazioni aderenti alla F.I.R. Nazionale.

Art. 46
(Disposizioni transitorie)

1. Le Organizzazioni di Volontariato già aderenti alla Struttura Regionale F.I.R. – S.E.R. Veneto alla data di approvazione del presente accordo fra gli aderenti, anche se non iscritte al Registro sono considerate aderenti al Coordinamento Regionale, purché si attivino con l'iscrizione al Registro.
2. Le cariche Sociali elette dall'Assemblea Regionale della Struttura Regionale F.I.R. – S.E.R VENETO, del 22.02.2011 rimangono in carica fino a sessanta (60) giorni prima del Congresso Nazionale della F.I.R. – S.E.R. in programma a fine dell'anno 2013.

Art. 47
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Accordo fra aderenti, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.